



Ufficio Ambiente
Via Cattaneo 3
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 49 11
ambiente@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

Richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- gli artt. 1 e 73 del Regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
- gli artt. 117, 117 bis e 123 del Regolamento comunale del 1° marzo 2010;

o r d i n a :

Art. 1 – Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina le misure volte a prevenire e contenere la proliferazione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), sull'intero territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso.

Art. 2 - Scopo

Lo scopo dell'Ordinanza è la tutela della salute pubblica e la vivibilità degli spazi urbani, promuovendo comportamenti virtuosi e interventi coordinati per prevenire l'insediamento e la diffusione della zanzara tigre sul territorio comunale.

Le misure previste si basano su un approccio integrato, che coinvolge tanto l'autorità pubblica quanto i cittadini, chiamati a partecipare attivamente al contenimento del fenomeno.

Art. 3 - Caratteristiche dell'insetto

La zanzara tigre (*Aedes albopictus*) è un insetto di origine tropicale, lungo circa 0.5 - 1 cm, facilmente riconoscibile per la colorazione nera e le tipiche striature bianche su corpo e zampe.

La specie si adatta facilmente all'ambiente urbano e depone le proprie uova in raccolte d'acqua stagnante, ad esempio, in sottovasi, pozzetti, tombini, cisterne sotterranee, separatori d'oli, copertoni, bidoni aperti, teli o materiali abbandonati che trattengono pioggia.

Non si sviluppa invece in acque correnti, né in specchi d'acqua naturali (stagni, biotopi), di grandi dimensioni e/o dove vi sia la presenza di pesci o altri organismi che si nutrono di larve di zanzara, né in piscine correttamente trattate.

Art. 4 - Provvedimenti

1. Il Municipio promuove attivamente misure preventive e correttive attraverso campagne informative, l'emissione di direttive e l'adozione di trattamenti mirati.
Qualora si verificano condizioni favorevoli alla proliferazione dell'insetto, può imporre divieti o obblighi proporzionati al rischio riscontrato.
2. Con l'obiettivo di ridurre in modo significativo i potenziali focolai, il Municipio, tramite il personale comunale incaricato o ditte autorizzate, effettua interventi sul suolo pubblico.
3. In presenza di ristagni o condizioni favorevoli allo sviluppo delle larve in fondi privati, il Municipio può ordinare ai proprietari, inquilini o conduttori di eseguire al più presto, a proprie spese e non oltre un termine definito le necessarie misure correttive.
Qualora non si ottemperi a tali obblighi, o nei casi in cui i responsabili risultino irreperibili nonostante i ragionevoli sforzi profusi dal Municipio, l'Esecutivo può intervenire direttamente, tramite un suo servizio incaricato, a spese dell'obbligato.
4. È riservata la procedura contravvenzionale.

Art. 5 - Obblighi dei privati

1. Tutti i proprietari, inquilini e affittuari, sono tenuti ad adottare comportamenti responsabili, volti a impedire la formazione di raccolte d'acqua stagnante anche temporanee.
2. In particolare, è raccomandato e può essere fatto obbligo ai proprietari, inquilini e affittuari di:
 - a. svuotare settimanalmente l'acqua di sottovasi, teli di copertura, secchi, copertoni e qualsiasi altro recipiente, in cui possa ristagnare dell'acqua;
 - b. chiudere ermeticamente o svuotare regolarmente i bidoni per la raccolta dell'acqua piovana;
 - c. trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con larvicidi biologici (es. *Bacillus thuringiensis israelensis*);
 - d. riempire con sabbia o rimuovere le cavità e i fori che possono raccogliere acqua piovana;
 - e. trattare settimanalmente pozzetti, griglie, tombini, cisterne sotterranee e scarichi dove l'acqua non può essere eliminata con larvicidi biologici (es. *Bacillus thuringiensis israelensis*).
3. È vietato l'utilizzo di prodotti biocidi, ai sensi dell'Ordinanza federale concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (OBioc), per il controllo della zanzara tigre adulta; eventuali interventi adulticidi sono ammessi solo in casi eccezionali, su ordine o autorizzazione dell'Ufficio del medico cantonale.

4. Sono esclusi dalle presenti prescrizioni:

- a. le acque in movimento (corsi d'acqua, ruscelli, fontane con ricircolo);
- b. gli specchi d'acqua naturali come stagni e biotopi;
- c. le piscine mantenute correttamente con sistemi di filtraggio e disinfezione.

Art. 6 - Misure di ripristino

Il Municipio, tramite i propri servizi o collaboratori incaricati, provvede a far applicare la presente Ordinanza, segnatamente tramite controlli e sopralluoghi.

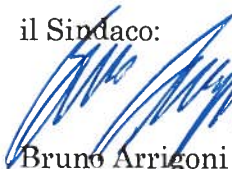
Art. 7 - Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di fr. 10'000.--.
2. Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali incaricati possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice Penale Svizzero (CPS).

Art. 8 - Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC, ed abroga le precedenti disposizioni del 16 maggio 2012.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:		il Segretario:
 Bruno Arrigoni		 Umberto Balzaretti

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali, a norma dell'art. 192 LOC, dal 18 marzo al 2 maggio 2026, ferie giudiziarie incluse.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione suindicato.